

STATUTO
di Associazione musicale – culturale “BANDA MUSICALE VALLE DEL SAVUTO”
Rete associativa regionale

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1: Denominazione

E' costituita una Associazione musicale culturale, su base territoriale e regionale, denominata «Associazione Banda Musicale Valle del Savuto- Ente del Terzo Settore», in breve Associazione Valle del Savuto- ETS (acronimo Associazione VdS). L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 2: Sede e durata

Essa ha sede legale in Mangone (CS), Via Nazionale ex s.s.19 n° 56. Potranno essere istituite anche sedi operative o sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3: Finalità

L'Associazione è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza; attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata inclusi gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione di tali attività è il Consiglio Direttivo. Inoltre l'Associazione si propone di promuovere, gestire e coordinare attività di cultura musicale per la proficua diffusione dell'interesse e della conoscenza della musica; potrà favorire la costituzione, l'organizzazione e la gestione di un Complesso Bandistico e di un'orchestra di fiati anche giovanile; istituire corsi di formazione e specializzazione per gli aderenti, aperti anche ad altri soggetti (docenti e allievi) interessati all'attività musicale; curare la pubblicazione, anche in via informatica, di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all'attività svolta e/o da svolgere; organizzare, anche in collaborazione con altri organismi, concorsi, riunioni, congressi, rassegne, saggi, raduni e manifestazioni nell'interesse della cultura musicale e, in particolare, organizzare la promozione e la realizzazione dell'attività concertistica relativa al Complesso Bandistico e ad altri generi musicali; favorire attività di promozione musicale non professionistica ed amatoriale; promuovere attività musicale per la diffusione della cultura tradizionale calabrese; promuovere ed organizzare manifestazioni e/o concerti di solidarietà aventi scopi sociali ed umanitari a favore di terzi meno abbienti; aderire a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; organizzare manifestazioni attinenti alle finalità istituzionali nell'interesse della collettività. L'Associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni e accordi, potrà partecipare a società strumentali, organismi ed enti a carattere nazionale, regionale e locale; può aderire ad una o più associazioni nazionali di categoria, sia amatoriali che professionali, condividendone gli scopi, le finalità e le direttive.



Mano y/uyw
Mano y/uyw
Vincent Gierpa
Maria Teresa Falvo
Alfida

TITOLO II: ASSOCIATI

Articolo 4: Soci e volontari

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che sono interessati all'attività associativa condividendone gli scopi e le finalità istituzionali. Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione; se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni socio può frequentare la Sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa. L'iscrizione all'Associazione comporta: l'assunzione della qualifica di socio; l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra delibera sociale assunta nel rispetto dello Statuto; il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all'Associazione. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5: Qualifica di socio

L'Associazione è costituita da persone fisiche, da associazioni ed enti del Terzo settore, da strutture territoriali e da persone fisiche ad esse aderenti. Le associazioni e le strutture di base all'atto dell'iscrizione all'Associazione Valle del Savuto devono attestare l'identità del singolo socio che dovrà rinnovare l'iscrizione annualmente. L'adesione all'Associazione Valle del Savuto del socio persona fisica e del socio persona giuridica comporta l'automatica adesione alle strutture territoriali di riferimento. Ogni Associazione all'atto di richiesta della prima adesione dovrà allegare alla domanda il proprio Statuto, l'Atto Costitutivo ed eventualmente il numero di registrazione al RUNTS. Le strutture territoriali hanno il compito di attuare gli scopi e le finalità dell'Associazione attraverso l'aggregazione e il coinvolgimento dei soci e delle singole associazioni denominate Unità di base. L'organizzazione, il funzionamento e l'articolazione territoriale delle strutture di base sono definite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide a suo insindacabile giudizio, e previo versamento della quota associativa. Nella domanda devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando di aver preso visione dell'atto costitutivo e dello statuto e di accettarli incondizionatamente. In caso di domanda di ammissione a socio prestata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La consultazione può avvenire nei locali della sede sociale dopo 20 giorni dalla richiesta. La qualifica di socio si perde: per dimissioni da comunicarsi per iscritto; per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari ovvero per altri motivi che comportino indegnità; per ritardo pagamento dei contributi per oltre sei mesi, salvo casi eccezionali da valutarsi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro il primo trimestre di ogni anno alla revisione della lista dei soci. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

TITOLO III: ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 6: organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente



Articolo 7: Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica. Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, e non è ammessa delega. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata: comunicazione scritta di avviso, da inviare a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza; affissione nella sede sociale di apposito avviso del medesimo contenuto di cui al punto precedente. La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea nomina il proprio Presidente il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci. Lo stesso Presidente nomina un Segretario della riunione il quale redige apposito verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria: approva il Bilancio Rendiconto; nomina i membri del Consiglio Direttivo; approva e modifica i Regolamenti interni dell'Associazione; delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

Articolo 8: Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, le metà dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti: sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente Statuto; sul trasferimento della Sede dell'associazione; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della delibera di cui al precedente punto 2, occorre la presenza di due terzi dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 9: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri indipendentemente dal numero dei soci. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti. Il Consiglio si riunisce, ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri; si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed è presieduto

dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice-Presidente, nominati al suo interno; in assenza di entrambi il Consiglio Direttivo è presieduto dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario appositamente nominato fra i consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti, e comunque, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare esso:

cura l'esecuzione delle delibere assembleari; amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo; applica e fa rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione; redige i bilanci o i rendiconti e la loro presentazione all'assemblea; predispone il regolamento interno dell'Associazione e le sue modifiche; predispone il regolamento sull'organizzazione delle Strutture territoriali; fissa le quote associative annuali e procede alla revisione degli elenchi dei soci; delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; approva i regolamenti interni e di gestione delle strutture territoriali; istituire eventuali sedi operative o sezioni in altre città; nomina commissioni tecniche; conferisce incarichi o deleghe; autorizza il Presidente a ratificare con firma singola eventuali regimi di convenzione stipulati con enti e/o associazioni sia pubblici che privati; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; vigila sull'operato delle Strutture territoriali; delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. La carica di consigliere è effettuata a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Articolo 10: Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimenti di questi, al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio dell'Associazione. Il Presidente, può compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati utile allo svolgimento dell'attività associativa; può compiere presso gli istituti di credito qualsiasi operazione bancaria e finanziaria utile allo svolgimento della normale attività associativa; insieme al Direttore Artistico cura le relazioni con le istituzioni pubbliche, private ed enti esterni dell'Associazione, e rappresenta l'Associazione in seno alle associazioni ed organizzazioni di categoria, alle quali aderisce. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria per eventi straordinari deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 11: Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 12: Il Segretario

Il Segretario cura la redazione degli atti del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'Organo e organizza la logistica dell'Associazione su indicazione del Presidente. Inoltre, il segretario è responsabile: dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario; della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli art. 2219 e 2220 del codice civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli

organismi dell'Associazione; di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione; di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Articolo 13: Maestro e Direttore Artistico

Il Maestro Direttore dirige i concerti e le manifestazioni musicali e culturali a cui l'associazione prende parte; cura la preparazione degli allievi e dei musicanti, ha altresì il compito di esaminare coloro che intendono far parte dell'organico della banda. E' la massima autorità durante le prove e i concerti; il suo operato risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico cura, coordina, organizza ed indirizza progetti di eventi culturali ed artistici (spettacoli, concerti, festival, rassegne, stagioni musicali, corsi di formazione, programmi televisivi, ecc.) secondo determinati contenuti, scelte, linee e percorsi artistico-culturali, definiti dal Consiglio Direttivo; indica caratteristiche, tematiche e modalità di svolgimento, aspetti della comunicazione, eventuali connessioni socio-umanitarie e/o scopi promozionali e d'immagine. Nella fase di progettazione dell'evento, il direttore artistico deve valutare, oltre agli aspetti artistici, (scelta degli artisti, del casting, dei tecnici, ecc) anche parametri economici e tecnici, procedendo ad un'autentica analisi di fattibilità, si occupa della logistica e delle attrezzature, individua le sedi adatte agli spettacoli e promuove accordi e convenzioni. Il Maestro può proporre al consiglio Direttivo la nomina e la revoca di consulenti tecnici e/o artistici. I soci fondatori nominano M° e Direttore Artistico il M° Alfredo Chieffallo.

Articolo 14: Strutture territoriali ed Unità di base

Le strutture territoriali sono costituite dalle Associazioni aderenti ed affiliate all'Associazione Valle del Savuto dotate di proprio Statuto oppure da singole Unità di Base; hanno il compito di attuare gli scopi e le finalità dell'Associazione attraverso l'aggregazione ed il coinvolgimento dei soci e dei volontari. Le strutture territoriali valorizzano il patrimonio culturale e musicale locale organizzando iniziative e manifestazioni in linea con lo statuto sociale; possono attivare servizi di consulenza e promozione per le unità di base; sono dotate di autonomia gestionale e finanziaria; sono presiedute da un Presidente della struttura territoriale regolarmente eletto tra i soci partecipanti.

TITOLO IV: ENTRATE, PATRIMONIO, RENDICONTO

Articolo 15: Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative periodiche versate dai soci; dai proventi e dai contributi derivanti dall'esercizio delle attività rese a beneficio di soci o partecipanti oppure rese in regime di convenzione in diretta attuazione degli scopi istituzionali; entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi; dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale. Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti "mortis causa", né rivalutabili. Il Patrimonio è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengano da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché

Alb/ll
Münster
Vincent Grefe
W. G. G. G.